

**RIFLESSI ECONOMICO-SOCIALI, GIURIDICI E
TRIBUTARI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
FONDAZIONI NEI PAESI MEMBRI DELL'U.E.**

A CURA DI
CINZIO MASTROPAOLO E COSIMO NOTARSTEFANO

ESTRATTO DA
TRIBUTI

RIVISTA MENSILE DEL MINISTERO DELLE FINANZE
UFFICIO PER L'INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE
ANNO XXXIV - NUMERO 7/1999

RIFLESSI ECONOMICO-SOCIALI, GIURIDICI E TRIBUTARI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI NEI PAESI MEMBRI DELL'U.E.

di **Cinzio Mastropaoletto e Cosimo Notarstefano**

Le istituzioni europee hanno una lunga tradizione di contatti e consultazioni con il settore delle associazioni e delle fondazioni.

Molti servizi della Commissione europea hanno realizzato esperienze di cooperazione particolarmente interessanti (DG IB e DG VIII assieme alle agenzie per lo sviluppo, ECHO e alle organizzazioni non governative per aiuti umanitari; DG V e la piattaforma delle ONG sociali europee del Forum per la politica sociale; DG XI e le organizzazioni ambientali; DG XXIII ed il comitato consultivo per le cooperative, le mutue, le associazioni e le fondazioni; DG X per la divulgazione tra i cittadini delle informazioni sulle questioni europee).

Anche il Parlamento europeo dipende da un grande numero di associazioni per ottenere informazioni e opinioni su una vasta gamma di tematiche (l'eterogeneità del settore è apprezzata in particolare per le sue conoscenze ed esperienze nel campo della politica sociale, dell'ambiente, delle questioni di aiuti e sviluppo, nonché per il fatto che fornisce un legame vitale con i cittadini nelle loro sedi di attività e soprattutto con le persone più vulnerabili della società).

Il ruolo sempre più cruciale del settore delle associazioni e delle fondazioni in un'ampia serie di questioni fondamentali per la costruzione dell'Europa e nella gestione degli elementi chiave dei servizi sociali in molti Stati membri è stato riconosciuto dalla Commissione e recepito nelle sue principali dichiarazioni sulla politica sociale e dell'occupazione (Libro bianco e Libro verde sulla politica sociale e il Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione).

La Commissione europea ha effettuato un'indagine approfondita (caratterizzata dalla erogazione di questionari alle associazioni ed alle fondazioni in tutta Europa tramite le organizzazioni di rappresentanza a Bruxelles e a livello nazionale) per acquisire una migliore conoscenza del settore ed individuare le principali questioni che vanno affrontate.

I risultati evidenziano che associazioni e fondazioni, pur se di piccole dimensioni, raggruppano ingenti quantità di beni e notevoli risorse umane costituendo realtà economicamente attive: vendono prodotti o prestano servizi, ricavando guadagni che vengono poi reinvestiti.

L'entità del contributo fornito dal settore all'economia è stata recentemente valutata da una indagine comparativa condotta in quattro Stati membri (Regno Unito, Francia, Germania e Italia) sotto l'egida della John Hopkins University di Baltimora che ha riscontrato:

- in Germania lavorano per le associazioni e le fondazioni oltre un milione di persone, il 3,7% degli occupati e il 10% degli occupati nel settore dei servizi; le organizzazioni senza fini di lucro sono particolarmente importanti nel campo della sanità, dove forniscono il 40% dei ricoveri e il 60% delle strutture residenziali di assistenza;
- in Francia lavorano nel settore circa 800.000 persone – il 4,2% degli occupati e il 10% degli occupati nei servizi, le organizzazioni senza fini di lucro si occupano di più della metà degli assistiti in strutture residenziali e di circa il 20% degli studenti della scuola primaria e secondaria; le associazioni non profit sono alquanto numerose nel settore dei servizi sociali e nello sport (l'80% degli sportivi ne fanno parte);
- in Italia quasi il 2% degli occupati e più del 5% degli occupati nei servizi lavorano per questo settore dando nel complesso lavoro a circa 400.000 persone, prevalentemente nel settore dei servizi sociali; le organizzazioni senza fini di lucro gestiscono il 20% delle scuole materne e più del 40% delle strutture residenziali di assistenza;
- nel Regno Unito il 4% degli occupati e più del 9% degli occupati nel settore dei servizi lavorano per le associazioni e le fondazioni (circa 900.000 persone) svolgendo un ruolo importante nel campo dell'istruzione (totalità degli istituti universitari e il 22% delle scuole elementari).

Le spese totali del settore in questi paesi ammontano a non meno di 127 miliardi di ECU: 17 miliardi in Italia, 31,3 miliardi in Francia, 36,6 miliardi nel Regno Unito e 42,2 miliardi in Germania. La percentuale delle spese di esercizio del settore rispetto al prodotto nazionale lordo è del 2% in Italia, del 3,3% in Francia, del 3,6% in Germania e del 4,8% nel Regno Unito.

In termini di aumento dell'occupazione lo studio rivela (nei paesi in cui sono disponibili dati su questo settore quale importante fonte di creazione di nuovi posti di lavoro nel decennio 1980-1990) che è stato creato un nu-

vo posto di lavoro ogni sette in Francia e uno ogni otto/nove in Germania. Il settore si è dimostrato capace di cogliere con successo alcune opportunità contribuendo non solo al miglioramento della qualità della vita, ma anche, in misura consistente, alla crescita economica e dell'occupazione.

In tutta l'Unione europea molte associazioni e fondazioni sono impegnate nella formazione professionale e nella riqualificazione dei disoccupati, sia nell'ambito di programmi governativi che in maniera autonoma, fornendo servizi a favore dei più svantaggiati (disabili, giovani emarginati, le persone che per un motivo o per l'altro non riescono a inserirsi nel mercato del lavoro). Per molti disoccupati di lungo periodo il volontariato costituisce una preziosa opportunità per conservare l'abitudine al lavoro in un momento in cui è molto difficile mantenere interessi nella propria vita ed è molto importante anche per le persone anziane in pensione che desiderano continuare ad utilizzare le proprie competenze svolgendo un ruolo attivo nella società. In alcuni paesi il volontariato sembra avere un peso maggiore rispetto ad altri, ma in tutti i paesi almeno il 60% delle associazioni si avvale di volontari che dedicano ogni settimana circa 9 ore del loro tempo. Raramente le associazioni sono orientate verso un unico scopo avendo interessi collegati alle persone e ai loro problemi (le spese maggiori sono sostenute dalle associazioni e dalle fondazioni attive nei settori dei servizi sociali e della sanità mentre quelle operanti nel settore dei diritti civili e del patrocinio presentano i costi più bassi e le attività meno consistenti). Per quanto riguarda le risorse proprie la fonte di reddito più importante per le organizzazioni nel settore della cultura e del tempo libero è costituita dalla vendita di servizi agli associati e dalle quote di adesione, che forniscono entrambe il 29% delle entrate: nei settori «Istruzione e ricerca» e «Attività internazionali» gli appalti rappresentano la fonte più importante di reddito prodotto – rispettivamente il 25% e il 27% –; nel settore della sanità (36%), dei servizi sociali (33%), dei diritti civili (38%), dell'edilizia abitativa (31%) e dell'ambiente (35%), più consistenti sono le quote di adesione. Per quanto riguarda le fonti esterne di reddito, le organizzazioni in tutti i settori si avvalgono ampiamente di un qualche tipo di contributo che oscilla dal 31% del reddito totale esterno delle associazioni/federazioni di beneficenza, al 73% del reddito totale esterno delle organizzazioni commerciali e professionali.

Queste indicazioni, insieme a quelle sulle fonti di reddito, costituiscono una chiara chiave di lettura dell'importante funzione ridistributiva che queste organizzazioni assolvono.

Da una parte, il mondo delle associazioni si inserisce in modo impercettibile nella vita quotidiana della società, della comunità e della famiglia; dall'altra, si presenta sotto forma di grandi istituzioni di notevole importanza nazionale e anche internazionale, come per esempio università, ospedali o istituti culturali o di ricerca, abitualmente considerate da molti erroneamente come semplici enti «pubblici». Esistono per contro associazioni (con centinaia di addetti, migliaia di volontari, un fatturato di svariati milioni di euro) che lavorano in stretta collaborazione con i pubblici poteri in settori tradizionali come l'assistenza sociale; altre invece ostentano una tradizione di assoluta indipendenza e si occupano di programmi sociali radicali o di stili di vita «alternativi». Si può convenire tuttavia sul fatto che, nonostante le differenze significative esistenti tra le associazioni tutte possiedono in qualche modo le seguenti caratteristiche:

- a) Si distinguono dai raggruppamenti informali o *ad hoc*, di tipo puramente sociale o familiare, per qualche grado, anche minimo, di istituzionalizzazione e di esistenza formale;
- b) Non hanno fini di lucro, perseguendo scopi diversi dal profitto per gli amministratori o associati;
- c) Sono indipendenti dallo Stato e da altri poteri pubblici, libere di gestirsi in base alle proprie regole e procedure, senza interferenze esterne;
- d) Devono essere gestite in modo «disinteressato», non avendo finalità di lucro e non costituendo presupposto per il conseguimento di un guadagno personale;
- e) Devono avere un certo grado di attività che deve essere, almeno in parte, di pubblica utilità.

Come le associazioni, anche le fondazioni sono attive in una vastissima gamma di settori: da un punto di vista giuridico, comunque, queste ultime costituiscono gruppi più omogenei completamente indipendenti dallo Stato o da altri poteri pubblici e sono gestite da consigli d'amministrazione o da amministratori fiduciari di enti che dispongono di fondi propri da destinarsi a progetti o attività di pubblica utilità.

È difficile definire e classificare in categorie le associazioni e le fondazioni poiché a livello europeo esistono tradizioni nazionali diverse che tendono a combinare scopi e obiettivi differenti, comunque, si può affermare che la maggioranza di esse esercita almeno una delle seguenti funzioni:

- a) *Fornitura o prestazione di servizi* a favore degli associati o dei clienti (servizi sociali, di assistenza sanitaria, di formazione, di informazione, di consulenza o di altro tipo);

- b) *Patrocinio* (allo scopo di rappresentare e/o difendere una causa od un gruppo con l'intento di influenzare l'opinione pubblica o la politica);
- c) *Auto-assistenza o mutua assistenza* (organizzazioni costituite di norma da gruppi di individui con un interesse o un bisogno comune, al fine di darsi reciprocamente assistenza, sostegno e informazione)
- d) *Risorse e coordinamento* (gli «enti intermediari» che coordinano le attività delle singole organizzazioni operanti in un campo specifico e/o del settore in generale, fornendo informazioni e assistenza).

Sotto il profilo storico il ruolo, l'influenza ed i meriti delle associazioni e delle fondazioni, sono inestimabili: molti servizi come l'istruzione o i servizi sanitari e sociali, il contributo allo sviluppo delle realtà sociali e politiche e al clima intellettuale di discussione e di scambio di idee sull'intera gamma di temi di interesse per l'individuo. Esse hanno condotto la battaglia per il riconoscimento dei diritti e della dignità dell'uomo e per la salvaguardia del nostro patrimonio culturale e dell'ambiente naturale. Molte promuovono uno spirito di solidarietà

con i meno abbienti, malati o disabili, con i poveri e gli esclusi, tra anziani e giovani, tra chi lavora e chi è invece disoccupato, tra uomini e donne, tra generazioni diverse, tra regioni ricche e povere o in difficoltà stringendo legami privilegiati con i rappresentanti della società civile nei paesi in via di sviluppo, fornendo urgentissimi aiuti di emergenza ed alimentari in tempi di crisi, spesso lavorando con eroismo in regioni pericolose. Al giorno d'oggi, associazioni e fondazioni operano in ogni campo di interesse o di attività e il loro contributo al benessere e allo sviluppo delle nostre società oltre che alle diverse culture rimane più importante che mai, particolarmente in funzione del processo d'integrazione europea. Continuano così, come in passato, non solo a preparare l'*humus* di coltura da cui possono nascere e svilupparsi le future politiche sociali e di altro tipo, ma anche a creare quel clima politico, sociale e intellettuale in cui il cambiamento viene recepito come desiderabile su scala più vasta.

In allegato seguono tabelle sinottiche (ns. elaborazione su fonte Commissione Europea).

QUADRO GIURIDICO DELLE ASSOCIAZIONI NEI PAESI MIMBRI DELL'U.E.

Paesi	Riconoscimento diritto di assoc.	Tipologia giuridica	Fondat. N. min.	Requisiti Nazion.	Formalità statutarie	Attività economica	Devoluzione beni
Austria	Art. 12 Costituzione	<i>Vereinsgesetz</i> (ass. morali, non aventi scopo di lucro, disciplinata dalla L. del 1951) - <i>Vereinspatent</i> (ass. a scopo di lucro)	1	No	Indicazioni L. del 1951 Registr. ex § 12 L. 1951	—	—
Belgio	Art. 27 Costituzione modif. nel 1994	ASSOC. di fatto - Ass. Sans But <i>lucratif</i> - Ass. <i>Internationale</i> di diritto belga - Ass. <i>Internationale</i> di diritto estero	3 per ASBL 2 per le A.I.	3/5 per ASBL 1 per A.I. d.b.	Indicazioni art. 2 L. del 1919	Non è consentita, è tollerata se non è esercitata a fine di lucro e i profitti sono devoluti all'associaz.	A fini non lucrativi come da statuto
Danimarca	Costituzione	Unica	Non stabilito	No	Iscriz. entro m. 3. nel Reg. delle Fondazioni	Consentita, ma i preventi sono soggetti ad imposte come le società commerciali	Come da statuto
Finlandia	Art. 10 Costituzione - Art. 1 L. del 1989 sulle associazioni	Associazioni registrate: ass senza scopo di lucro; ass. economiche; ass. soggette ad autorizzazione. Ass. organizzate in virtù di uno statuto/atto giuridico. Ass. non registrate che non possiedono capacità giuridica	3	No	La registr. non è obblig. Una notifica di costituz. è registrata nell'atto costitutivo	Se è prevista dallo statuto, se è in relazione allo scopo o se è economicamente non significativa	Come da statuto
Francia	Preambolo Costituzione 1958	Ass. di fatto - Ass. dichiarata - Ass. riconosciuta di pubblica utilità	2	No	Dichiar. da inviare alla Prefettura	Nessun divieto	Ad enti con finalità non lucrativa
Germania	Art. 9 Parag. 1 Costituzione	<i>Idealevereine</i> (art. 21 BGB, senza scopo di lucro) - <i>mittelechte Vereine</i> (art. 22 BGB, a scopo lucrativo)	2	No	Indicazion. Art. 57 e 58 del BGB	Solo se accessoria e se non costituisce l'oggetto principale	Ad organismi senza scopo di lucro indicati nello statuto
Grecia	Art. 12 Costituzione del 1975	Ass. di diritto comune - Ass. speciali: Unioni di persone (senza personalità giuridica)	20	No	Forma scritta e registrazione	È autorizzata occasionalmente allo scopo di procurare risorse all'associazione	Art. 77 c.c., da devolvere allo Stato, salvo la legge o lo statuto disponendo altrimenti

Paesi	Riconoscimento diritto di assoc.	Tipologia giuridica	Fondat. N. min.	Requisiti Nazion.	Formalità statutarie	Attività economica	Devoluzione beni
Irlanda	Art. 40.6 Costituzione - Companies Acts -	Enti non registrati - Società a respons. limitata da garanzia - Industrial and Provident Society - Trust - Friendly Society	7 No enti non reg.	No Statuti nei <i>acts</i>	Nessuna limitazione. Per gli enti caritativi i proventi sono utilizzabili esclusiv. a scopi caritativi	Solo per gli enti caritativi ad enti che perseguono scopi caritativi	
Italia	Art. 2 e 18 Costit. - Art. 14-42 c.c. - L. 27/2/1985 n. 52 L. 11/8/91, n. 266 D.Lgs. 4/12/97, n. 460	Ass. riconosciute - Ass. non riconosciute - Comitati - Organizzazioni Non Lucratив di Utilità Sociale (ONLUS)	No	No Forma pubblica perché l'ass. possa essere riconosciuta.	L'eventuale att. econ. deve essere finalizzata agli scopi perseguiti. L'art. 24 c.c. prevede che gli associati non hanno diritto alla distribuzione degli utili.	Come da statuto. In mancanza di disposizioni si applicano le deliberazioni dell'Assemblea generale. Atti unici provvede l'autorità governativa	
Lussemburgo	Art. 26 Costit. modif. dalle L. 21/4/1928 e L. 11/5/1936	Associazioni senza scopo di lucro (ASBL) - Associazioni di fatto	3	No Atto pubblico o scrit. privata registrati	Non è vietata ma deve avere carattere occasionale ed accessorio rispetto all'attività principale	Come da statuto. In mancanza di disposizioni decide l'assemblea generale	
Paesi Bassi	Art. 1 e 8 Costituzione	Ass. costituita con struttura privata - Ass. costituita con atto pubblico rogato da un notaio - Ass. apolicie (ass. intern., senza legami giuridici, non prevista dalla legge ma riconosciuta dalla giurisprudenza)	2	No L'atto deve essere iscritto nel registro Camera di Commercio	Consentita, ma è vietata la ripartizione degli utili fra i soci.	Come da statuto. Una volta soddisfatti i creditori, il saldo è distribuito tra tutti coloro che ne hanno diritto o agli associati	
Portogallo	Art. 46 Costituzione del 1976 - Art. 158-166 e 167-184 c.c. - D.L. n. 594/74	Ass. private rientranti nel regime generale - Ass. private rientranti in un regime speciale (cooperative e ass. di solidarietà sociale) - Ass. non riconosciute e comitati speciali (senza personalità giuridica)	No	No Atto pubblico rogato da un notario	Le ass. possono perseguire uno scopo econ. che non esclude la possibilità di benefici patrim. per gli associati, purché non ne derivi un utile prop. detto	L'art. 162-2 del c.c. autorizza gli associati a decidere in conformità allo statuto, salvo i beni oggetto di legato o di donazione	

Paesi	Riconoscimento diritto di assoc.	Tipologia giuridica	Fondat. N. min.	Requisiti Nazion.	Formalità statutarie	Attività economica	Devoluzione beni
Regno Unito	Il diritto di associazione non è codificato ma è riconosciuta la libertà di assoc.	Associazioni non registr. - <i>Trust</i> - Soc. a responsabilità limitata di garanzia - <i>Industrial and Provident Society (IPS)</i> - <i>Incorporated by Royal Charter</i> - <i>Incorporated by Act of Parliament</i>	2	No	Registri speciali per le <i>IPS</i> , <i>Charity</i> e SRL da garanzia	Le <i>charity</i> possono avere per oggetto principale l'esercizio di attività economiche per la raccolta di fondi (ma non permanentemente)	Come da statuto. In mancanza la <i>Charity Commission</i> dà disposizioni con <i>Orders</i> o <i>Scheme</i> .
Spagna	Art. 22 Costituzione e L. 191/1964 e Decr. 20/5/1965	Associazioni disciplinate dalla L. 191/1964 Associazioni disciplinate da statuti particolari (cass. sindacali, sportive, partiti)	3	No	Indicazioni art. 32. L. del 1964	Autorizzata	Le modalità di devoluzione devono figurare obbligatoriamente nello statuto
Svezia	Artt. 2 e 20 Costit. del 1974	<i>Ideell forening</i> , non disciplinate da diritto scritto	No	No	Non vi sono obblighi	Se non è organizzata commercialmente	Come da statuto. Agli assoc. in assenza di disposiz. statut.

QUADRO GIURIDICO DELLE FONDAZIONI NEI PAESI MEMBRI DELL'U.E.

Paesi	Formalità costitutive	Definizione	Requisiti nazionalità	Acquisto pers. giur.	Capacità giuridica	Devoluzione beni
Austria	No	1) Fond. a norma della L. federale o delle L. reg.li: patrimonio destinato a scopi di pubblica utilità o benef. 2) Fond. private: patrimonio destinato a conseguire uno scopo lecito stabilito dal fondat.	Nessuno	1) Fond. L. fed. o L. reg.li: mediante il riconoscimento autorità competente 2) Fond. private: mediante iscrizione nel registro imprese	Si	1) Fond. L. fed. o L. reg.li: come previsto nell'atto di liquidazione dell'autorità competente 2) Fond. priv.: come da atto costitutivo, al fondatore o alla Repubblica Austriaca
Belgio	Approv. statuto e oggetto con regio decreto. Pubblicazione statuto	Attività a scopi non lucrativi. Nessun membro (art. 27 e succ. L. 27/6/21)	Non per gli amministratori ma sede in Belgio	Mediante regio decreto pubblicazione statuto negli alleg. al <i>Moniteur</i>	Autorizz. con R.D. per le donaz. di beni mobili val. sup. a FB 400.000	Come da statuto o, in mancanza, a fond. con finalità analoghe
Danimarca	No, ma occorre un patrimonio minimo di DKR 250.000. Fond. comm. Patrimonio minimo DKR 300.000	Nessuna Beni o mezzi destinati ad uno scopo. Una Fond. è commerciale se tratta beni o opera profession. a pagamento	No, ma sede in DK La metà dei membri del consiglio d'amm. e tutti gli amministratori residenti in DK	Con l'iscrizione nel registro delle Fond. comm. presso l'Agenzia Danese per il Commer.	Illimitata	Le Fond. possono essere oggetto di fusione o liquid. se i loro mezzi non sono più idonei agli scopi analoghi
Finlandia	E' richiesta l'autorizzazione del Consiglio Naz.le dei brevetti e della registrazione	Una Fond. nasce con atto costitutivo in cui devono essere obbligatoriamente indicati lo scopo e il suo patrimonio	I membri del Consiglio d'ammin. residenti in uno Stato membro dello SEE. Almeno un membro residente in FI	Mediante la registrazione che è obbligatoria	Piena capacità	Come da statuto, in mancanza allo Stato che procede alla promozione di scopi analoghi
Francia	Fond. di Pubbl. utilità: statuto redatto in conformità a statuti standard proposti dal Consiglio di Stato. Fond. d'impresa: il loro programma è approvato dall'autorità amministrat.	(...) attribuzione irrevocabile di beni, diritti o risorse alla realizzazione di un'opera d'interesse generale e a scopo non lucrativo (...)	1/3 dei membri di diritto del consiglio d'amministrazione sono rappresentanti delle autorità pubbliche	Con decreto del Consiglio di Stato di riconoscimento del carattere di pubblica utilità e pubblicazione nella G.U.	Capacità di accettare donazioni, di possedere un patrimonio compresi immobili dati in locazione. Le Fond. di impresa sono create a tempo determinato (di norma 5 anni rinnov.)	

Paesi	Formalità costitutive	Definizione	Requisiti nazionali	Acquisto pers. giur.	Capacità giuridica	Devoluzione beni
Germania	Con atto indicante lo scopo, i mezzi, gli organi responsabili. Un'autorizzazione deve essere richiesta al Land dove risiede	Patrimonio dotato di personalità giuridica propria	Chiunque può essere fondatore	Mediante approvazione dell'autorità competente	Tutto quanto necessario per il conseguimento dello scopo	Come da statuto o, in mancanza, allo Stato
Grecia	Decreto Presidenziale approvante la volontà del fondatore	Complesso di beni destinati a realizzare un'opera d'interesse generale	—	Dalla data di pubblic. sulla G.U. del decreto che accorda l'autoriz.	Piena, ma non comporta automatic. l'accqisz. del patrim.	—
Irlanda	Non esiste una specifica legge circa le fond.	—	—	—	—	—
Italia	Atto pubblico	Persona giuridica privata che dispone di patrimonio per il conseguimento di uno scopo	No	Mediante riconoscimento da parte dello Stato con D.P.R.	Possono esercitare qualsiasi attività idonea al raggiungimento dello scopo previsto	In mancanza di disposizioni statutarie, ad altri enti con finalità analoghe
Lussemburgo	Assegnazione di beni con atto pubblico o testamento Approvazione con decreto Granducale	Enti che grazie ai proventi perseguono uno scopo filantropico, relig., scient. artistico, pedag., sociale	No	Nel momento in cui lo statuto è approvato con decreto granducale	Può possedere soltanto immobili necessari alla realizzazione dello scopo	Come da statuto o stabilita dal ministro di Giustizia a uno scopo simile
Paesi Bassi	Mediante atto pubblico contenente lo statuto, da depositare presso il registro della C.G.I.A.	Persona giur. che non ha membri e il cui scopo consiste nel realizzare l'oggetto previsto con i beni a ciò destinati	La sede deve trovarsi nei P.B., quantunque la fondazione possa avere uffici all'estero	Mediante atto pubblico rogato da un notaio	Piena capacità giuridica	Come da statuto, o in mancanza lo Stato li devolverà a uno scopo simile
Portogallo	Mediante atto tra vivi o per testamento, che deve indicare lo scopo e specificare i beni attribuiti. Lo statuto deve sempre avere la forma di atto pubblico	È l'organizzazione che persegue uno scopo duraturo per il raggiungimento del quale è costituito un patrimonio	La sede deve essere in Portogallo	Mediante il riconoscimento individuale, di competenza dell'autorità amministrativa	È soggetta al principio della specialità; sono riconosciuti non soltanto i diritti e i doveri necessari ma altresì quelli idonei al conseguimento degli scopi	Come da statuto
Regno Unito	Non esiste una specifica legislazione	—	—	—	—	—

Paesi	Formalità costitutive	Definizione	Requisiti nazionali	Acquisto pers. giur.	Capacità giuridica	Devoluzione beni
Spagna	Forma scritta e iscrizione obbligatoria in un registro a cura del Ministero della Giustizia	L'art. 1 della L. del 1994 le definisce come le organizzazioni il cui patrimonio è destinato ad uno scopo di pubblico interesse	Anche le fondazioni straniere possono esercitare la loro attività e beneficiare delle agevolazioni	Mediante l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle fondazioni presso il Ministero della Giustizia	L'art. 19 L. 1994 prevede limitazioni alla disposizione dei beni e subordina ad un'autorizz. preventiva del loro «protettore»	A fondazioni e ad enti non lucrativi che perseguono scopi di interesse generale
Svezia	Ogni persona fisica o giuridica può costituire una fondazione	Un complesso di beni destinato permanentemente ad un determinato scopo	Nessuno	Con la costituzione, ossia allorchè il patrimonio è stato trasferito per essere amministrato separatamente.	Piena capacità giuridica	In linea di principio una fondazione non può essere liquidata fintanto che dispone di beni.

QUADRO FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI NEI PAESI MEMBRI DELL'U.E.

Paesi	Imposte dirette: norma generale	Imposte dirette: esenzioni fiscali	Elargizioni di privati	Elargizioni di società	Esenzioni art. 13 sesta direttiva ly	Altre esenzioni specifiche	Aliquota zero
Austria	Sono soggette all'imposta sulle società (<i>Körperschaftssteuer</i>) le associazioni, le istituzioni, le fondazioni e le altre masse patrimoniali private di personalità giuridica	Sono esenti le organizzazioni non lucrative con finalità di pubblica utilità o caritativi, le chiese, le associazioni, agricole, le unioni di rappresentanza professionale	Fino a 1000 scellini per elargizioni a istituti religiose, scuole superiori e associazioni della ricerca. L'importo è limitato al 10% del totale dei redditi dell'anno precedente	—	Tutte le esenzioni	Non esistono	No
Belgio	Normalmente non sono soggette all'imposta sulle società a meno che non esercitino attività lucrativa o commerciale oltre i limiti (CIR art. 182). Le assoc. sono soggette all'imposta più favorevole sulle persone giuridiche (CIR artt. 220-226)	Gli enti riconosciuti sono esentati dalle imposte sui terreni e fabbricati e sulle plusvalenze	Fino al 10% del totale del reddito imponibile entro un massimale di 10 milioni di F.B. Le donazioni di opere d'arte ai musei sono deducibili per l'importo stabilito dall'autorità governativa	Fino al 5% degli utili netti entro un massimale di 20 milioni di F.B.	Tutte le esenzioni	È prevista un'aliquota ridotta (6%) per i veicoli per il trasporto di disabili, di malati e per le pubblicazioni.	No
Danimarca	Le fondazioni e le associazioni sono soggette alle stesse norme delle S.P.A. (aliquota pari al 34%). Dal reddito imponibile delle ass. di categoria è escluso il ricavato delle quote di adesione. Inoltre, possono dedurre solo le spese in relazione con i redditi imponibili. I redditi di lavoro delle ass. commerciali sono interamente soggetti a imposizione mentre gli altri redditi sono tassati solo se eccedono le DKR 200.000	Le assoc. possono detrarre gli importi delle elargizioni effettuate a fini in linea con il loro statuto purché tali fini siano caritativi o non lucrativi e possono effettuare accantonamenti da destinare un secondo momento a scopi non lucrativi. Alle fondazioni è concessa su ogni tipo di reddito una detrazione di DKR 25.000	Importo di ciascuna donazione: tra DKR 500 e DKR 5.000 all'anno, le prime 500 corone non sono deducibili. Inoltre, donazioni deducibili possono essere effettuate tramite convenzioni (durata minima di 10 anni) entro un limite del 15% del reddito imponibile (o DKR 15.000)	Come per i privati, salvo che le singole nazioni sono deducibili dal reddito imponibile e che le convenzioni sono permette fino ad un massimo del 15% dei dividendi imponibili (o DKR 15.000)	Tutte le esenzioni	Le vendite dei negozi dell'usato di proprietà di associazioni riconosciute e le manifestazioni particolari da esse organizzate	Gior-nali

Paesi	Imposte dirette: norma generale	Imposte dirette: esenzioni fiscali	Elargizioni di privati	Elargizioni di società	Esenzioni art. 13 sesta direttiva Iva	Altre esenzioni specifiche	Aliquota zero
Finlandia	Le associazioni e le fondazioni sono normalmente soggette all'imposta sulle società (28% del reddito imponibile) sul complesso dei loro redditi e all'imposta sui beni immobili sul valore imponibile di terreni e fabbricati	Il consiglio nazionale dell'imposizione fiscale può esentare dalle imprese dal pagamento dell'imposta sui redditi derivanti da attività commerciali o da beni immobili se l'attività è socialmente rilevante	Le donazioni a favore di associazioni e fondazioni non costituiscono per queste redditi imponibile. Le donazioni non sono deducibili dai redditi imponibili dei privati	Le donazioni a favore delle associazioni senza scopo di lucro non costituiscono per queste redditi imponibile. Entrò certi limiti (FIM 5.000-150.000), le donazioni delle società sono deducibili se effettuate a scopi scientifici o artistici a favore di ass. e fond. designate dal Cons. Nazionale dell'imposizione fiscale	Tutte le esenzioni	No	Pubblica-zioni riser-vate ai mem-bri delle ass. di pubblica utilità
Francia	Se non soggette all'imposta sulle società all'aliquota normale, sono soggette all'imposta sui redditi da patrimonio. Tutte le associazioni e le fondazioni sono soggette alle tasse locali: la tassa sul valore locativo, esclusi i locali non ammobiliati e quelli aperti al pubblico, e l'imposta fondata gravante su tutti i proprietari di immobili. Se esenti da Iva, le associazioni sono soggette all'imposta sulle retribuzioni. Se hanno alle dipendenze più di 10 addetti, sono soggette al contributo dei datori di lavoro al finanziamento della formazione professionale continua e al contributo al piano di sviluppo edilizio	Le associazioni e le fondazioni che non hanno scopo di lucro non sono soggette alle imposte gravanti sulle società (imposta sulla società, imposta sull'apprendistato, tassa locale sulle attività di lavoro indipendente)	Sono deducibili per un'aliquota pari all'1,25% del reddito imponibile, entro un massimale del 2 per mille della cifra d'affari se a beneficio di associazioni dichiarate e del 3 per mille a beneficio di associazioni riconosciute di pubblica utilità.	Le elargizioni delle imprese sono deducibili per il 37% o il 42% dell'utile imponibile, entro un massimale del 2 per mille della cifra d'affari se a beneficio di associazioni dichiarate e del 3 per mille a beneficio di associazioni riconosciute di pubblica utilità e di fondazioni francesi o straniere operanti in Francia	Tutte le esenzioni previste all'articolo 13 sembrano figurare nel Codice generale delle imposte	No	Talune esenzioni alle imposte di registro

Paesi	Imposte dirette: norma generale	Imposte dirette: esenzioni fiscali	Elargizioni di privati	Elargizioni di società	Esenzioni art. 13 sesta diretta Iva	Altre esenzioni specifiche	Aliquota zero
Germania	Ic associazioni e le fondazioni sono soggette all'imposta sulle società. Ne sono invece esenti se i loro redditi non superano i DM .7.500 (abbattimento)	Agevolazioni fiscali sono accordate alle organizzazioni il cui statuto e la cui effettiva gestione sono diretti esclusivamente al conseguimento di fini altruistici e di pubblico interesse e che esercitano un'attività filantropica o religiosa (artt. 51-68 del codice delle imposte)	Le elargizioni di una persona fisica o giuridica soggetta a imposizione in Germania, finalizzate a promuovere attività caritative, ecclesiastiche, religiose e di interesse generale a favore di una organizzazione riconosciuta di pubblica utilità dall'amministrazione fiscale, sono deducibili dal reddito del donante entro certi limiti massimali che, in funzione della destinazione della donazione, variano dall'5% al 10% del totale dei redditi del donante	Le imprese possono dedurre le elargizioni entro un massimale pari alle 0,2% della somma della cifra d'affari totale e delle rettificazioni corrisposte	Sono state introdotte tutte le esenzioni applicabili in virtù dell'art. 13.	Nessuna	No
Grecia				Deducibili dal reddito imponibile, tuttavia il donante deve avere nazionalità greca. Se l'importo supera le 100.000 dracme nel corso dell'anno, esso deve essere depositato presso una cassa depositi e prestiti	—	Regime speciale (aliquota 4%)	
			Le associazioni e le fondazioni connotate da finalità di interesse generale beneficiano di un'esenzione dall'imposta sui redditi derivanti dalla locazione di immobili o di terreni e da valori mobiliari. L'imposta non colpisce gli altri redditi né le entrate necessarie al perseguitamento dello scopo dell'associazione, quali le quote di adesione versate periodicamente dagli associati	Deducibili dal reddito imponibile, tuttavia il donante deve avere nazionalità greca. Se l'importo supera le 100.000 dracme nel corso dell'anno, esso deve essere depositato presso una cassa depositi e prestiti	—	Regime speciale (aliquota 4%)	
Irlanda	I "Companies Act" e la legislazione riguardante le <i>Industrial and Provident Society</i> non prevedono esenzioni generali di imposta per le organizzazioni non governative	Le S.R.I. da garanzia, o eccezionalmente le IPS possono ottenere esenzioni dall'autorità fiscale generali di imposta per le organizzazioni non governative	In taluni casi le elargizioni possono essere soggette a sgravi fiscali tra le 100 e le 10.000 sterline a favore di istituti d'istruzione	L'art. 13 è stato applicato	Sono previste esenzioni specifiche: cure mediche, istruzione, ecc.	Strumenti e apparecchiature mediche,	

Paesi	Imposte dirette: norma generale	Imposte dirette: esenzioni fiscali	Elargizioni di privati	Elargizioni di società	Isenzioni art. 13 sesta direttiva Iva	Altre esenzioni specifiche	Aliquota zero
Italia	Le associazioni riconosciute e non riconosciute sono soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPG) applicata sul reddito complessivo formato dai redditi fondiari o di natura fondiaria, dai redditi di capitale e i redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali. Gli importi versati dagli associati a titolo di contributi o di quote associative non concorrono al calcolo della base imponibile. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni, dai consorzi e degli altri enti non commerciali di tipo associativo. L'art. 1111, c. 4, del TUIR stabilisce che, per tutti gli enti associativi, alcune prestazioni ancorché rese agli associati sono considerate in ogni caso commerciali	L'art. 109/bis TUIR ha introdotto un regime soffettario per la determinazione del reddito d'impresa, generalizzato a tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contab. semplific. ed ha confermato il particolare regime in favore delle associaz. sportive, pro loco, ass. senza fine di lucro introdotto dalla L.398/91 e succ. modif. I provenienti da attività comuni e produttive marginali percepiti dalle organizz. di volontariato non costituiscono redditi imponibili se vengono utilizzati per i fini istituzionali	Detrazione dall'imposta loda Parì al 19% per le liberalità in denaro fino a £. 4.000.000, destinate a scopi di utilità sociale, umanitari, culturali, religiosi o politici possano essere detratte per un importo non superiore a £. 4.000.000 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato. Detrazione dal redd. d'impresa dei costi per l'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, nell'erogazione di servizi resi alle ONLUS, nel limite del 5 per mille del totale dei costi per le prestazioni di lavoro	Come nel caso dei privati, le donazioni a scopi di utilità sociale, umanitari, culturali, religiosi o politici possono essere detratte per un importo non superiore a £. 4.000.000 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato. Detrazione dal redd. d'impresa dei costi per l'acquisto, la manutenzione o il restauro del patrimonio culturale o di istituzioni incaricate di organizzare mostre o esposizioni di interesse culturale o scientifico particolare	Si In genere, le donazioni a scopi di utilità sociale, umanitari, culturali, religiosi o politici possono essere detratte per un importo non superiore a £. 4.000.000 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato. Detrazione dal redd. d'impresa dei costi per l'acquisto, la manutenzione o il restauro del patrimonio culturale o di istituzioni incaricate di organizzare mostre o esposizioni di interesse culturale o scientifico particolare	Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle organizz. di volontariato non sono soggette ad IVA. Esenzione dall'imposta di bollo e dalla imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi all'attività delle organizz. di volontariato	No
Lussemburgo	Ai sensi dell'art. 159 del codice fiscale, le ASBL rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRC) e all'imposta sul patrimonio. L'art. 25 della L. 29/12/1971 prevede imposte di registro, nonché imposte di successione e sui trasferimenti <i>mortis causa</i> . Per le liberalità tra vivi e testamentarie il tasso è del 6%	L'art. 161 del codice fiscale prevede l'esenzione dall'IRC per gli enti che perseguono esclusivamente scopi culturali, caritativi o di interesse generale. Soltanto le attività senza scopo di lucro delle ASBL sono esenti e non le eventuali attività lucratив accessorie	Le donazioni di importo complessivo superiore ai LUF 5.000 all'anno sono deducibili entro un limite del 10% del totale dei redditi netti e di 10 milioni di LUF. Le donazioni devono essere effettuate a favore degli organismi riconosciuti come tali dalla legge	Le stesse disposizioni previste per i privati sono applicabili alle società con sede in Lussemburgo. Elargizioni a favore di società straniere non sono deducibili	Si	Attività avventi scopo scolast., educ. rapp. teatrali, conferenze, servizi medici e paramedici, a condizione di non provocare concorrenza	No

Paesi	Imposte dirette: norma generale	Imposte dirette: esenzioni fiscali	Elargizioni di privati	Elargizioni di società	Esenzioni art. 13 sesta direttiva Iva	Altre esenzioni specifiche	Aliquota zero
Paesi Bassi	Un'associazione può essere soggetta all'imposta sulle società (Vpb) nella misura in cui esercita un'attività che la pone in concorrenza con imprese soggette all'imposta sulle società. Per gli utili che essa ricava da tale attività. Le associazioni titolari di un diritto reale su un bene immobile o gli utilizzatori di tali beni sono soggetti a un'imposta locale. Sono totalmente esenti dall'imposta sulle società gli enti di beneficenza, le biblioteche, le casse pensione, e la gestione dei terreni nel quadro della conservazione della natura.	Un'associazione d'interesse generale è totalmente esente dall'imposta sulle società se gli utili di un anno sono inferiori a 13.000 fiorini o se gli utili degli ultimi quattro anni sono inferiori a 65.000 fiorini, a condizione che lo scopo perseguito non consista nella ricerca di un profitto	Le donazioni sono deducibili per la parte eccedente i 120 fiorini all'anno e per donante, con un minimo dell'1% e un massimo del 10% del reddito imponibile. Le donazioni effettuate in virtù di contratti in forma di atto pubblico per un periodo minimo di 5 anni sono totalmente deducibili se destinate a un'associazione olandese di almeno 25 associati	Le liberalità a favore di associazioni e fondazioni aventi sede nei P.B. che perseguono uno scopo di studio, religioso, caritativo, culturale o di pubblica utilità sono deducibili per la parte eccedente in totale i 500 fiorini fino a un massimo del 6% del reddito imponibile	Si	Ai beni forniti e ai servizi prestati dalle associazioni si applicano numerose esenzioni, a condizione che le esenzioni non si traducano in restrizioni alla concorrenza	No
Portogallo	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRC) (aliquota del 20% sul reddito imponibile) calcolata sull'importo del reddito complessivo al netto di talune spese. Non sono considerati come redditi i contributi versati dagli associati, nonché i contributi destinati a finanziare il conseguimento degli scopi sociali	Sono esenti dall'IRC le persone giuridiche di pubblica utilità amministrativa (enti religiosi, associazioni di pompieri volontari, ecc.) nonché quelle di pubblica utilità semplice, aventi esclusivamente finalità scientifiche o culturali, caritative, di assistenza o di beneficenza, le istituzioni particolari di solidarietà sociale (IPSS) e le persone giuridicamente assimilate a queste	Le persone fisiche possono detrarre dal loro reddito imponibile netto, fino ad un massimo del 15%, le erogazioni a favore degli enti preciati all'art. 56 della legge sull'IRS; persone giuridiche senza scopo di lucro appartenenti o istituite da confessioni religiose, associazioni di istruzione o di educazione, di ricerca o di cultura scientifica, letteraria o artistica, per il loro importo complessivo fino ad un massimo dello 0,2% della cifra d'affari e per il 50% del loro importo oltre tale massimale	Si	Cure mediche, parafarmaceutiche, istituti d'istruzione, attività artistiche, servizi di assicurazione e assistenza sociale	Prodotti alimentari, giornali, riviste e libri a carattere culturale prodotti farma, trattati sportivi, passeggi, servizi mediici, spettacoli	

Paesi	Imposte dirette: norma generale	Imposte dirette: esenzioni fiscali	Elargizioni di privati	Elargizioni di società	Esenzioni art. 13 esenza direttiva Iva	Altre esenzioni specifiche	Aliquota zero
Regno Unito	Nessuna esenzione specifica a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro come tali	Le <i>Charity</i> sono esenti dalla maggior parte delle imposte dirette comprese l'imposta sul reddito, l'imposta sulle società, l'imposta sulle plusvalenze e l'imposta sulle successioni	Se una persona o una società si impegnano a versare una determinata somma di denaro a favore di una <i>charity</i> per un periodo superiore a tre anni, viene detratto un importo pari all'imposta all'aliquota base e il fisco rimborsa alla <i>charity</i> l'aliquota base dell'imposta sul reddito o sulla società su quell'imposto	Una società può richiedere una detrazione dai suoi profitti per l'importo lordo e ottenne un'agevolazione fiscale alla sua aliquota marginale	Non tutte le esenzioni applicabili alle <i>charity</i> sono state introdotte	Servizi di formazione professionale, di assistenza medica, servizi sociali, manifestazioni per la raccolta di fondi, ecc.	Vendita di beni ricevuti a titolo gratuito pubblico, per la raccolta di fondi
Spagna	Le associazioni dichiarate di pubblica utilità che adempiono alle condizioni previste dall'art. 42 della legge sulle fondazioni e sulle agevolazioni fiscali alla partecipazione privata ad attività di interesse generale beneficiano di numerose agevolazioni fiscali. I redditi derivanti dall'esercizio di attività economiche o i redditi di capitale non sono esentimbenificiano di talune agevolazioni in particolare nella determinazione della base imponibile, tassata ad un'aliquota fissa del 10%. Le fondazioni che adempiono le condizioni previste dall'art. 42 per beneficiare delle agevolazioni fiscali devono essere accreditate presso il Ministero delle Finanze e devono chiedere espresamente di beneficiare delle esenzioni	Le associazioni di pubblica utilità sono esenti dall'imposta sulle società per quanto concerne l'esercizio delle attività che costituiscono il loro oggetto sociale o la loro finalità specifica, compresi gli incrementi patrimoniali derivanti dall'acquisto o dalla trasmissione di titoli lucrativi. Sono esenti anche per quanto riguarda i proventi di un'attività economica se questa coincide con l'oggetto o con la finalità specifica dell'organizzazione	Le entità giuridiche possono, a determinate condizioni, detrarre le elargizioni effettuate a favore dei soggetti che beneficiano di agevolazioni fiscali. Nella maggior parte dei casi tale detrazione non può essere superiore al 10% della base imponibile dell'imposta	La L. 37/1992 prevede numerose operazioni che sono esenti o danno diritto ad una detrazione	—	No	

Paesi	Imposte dirette: norma generale	Imposte dirette: esenzioni fiscali	Elargizioni di privati	Elargizioni di società	Isonzioni art. 13 sesta direttiva Iva	Altre esenzioni specifiche	Alicqua- ta zero
Svezia	Di norma, esenzione dall'imposta sul reddito o dall'imposta sul patrimonio. Le associazioni senza scopo di lucro non sono soggette all'imposta sui redditi per le attività economiche in correlazione con il perseguimento del loro scopo non lucrativo. I redditi derivanti da altre attività commerciali sono imponibili. Le fondazioni che perseguono scopi di difesa nazionale, di educazione, medici, sociali, di ricerca o di beneficenza sono soggette a imposta soltanto per i redditi derivanti da attività economiche. Le fondazioni non aventi finalità lucrative non sono soggette all'imposta sulle donazioni. Le liberalità non sono deducibili per il donante	Le liberalità di importo superiore a SEK 10.000 sono normalmente soggette all'imposta sulle donazioni. Tranne nei casi in cui i beneficiari sono le comunità religiose e le associazioni aventi finalità educative, mediche, di difesa nazionale, di ricerca, di attività sociale o caritative, le donazioni non sono deducibili per il donante	Come per le elargizioni dei privati	Le associazioni aventi finalità di beneficien. non sono normalmente soggette a imposte indirette. Le altre assoc. e le fondaz. sono soggette alle imposte indirette alle stesse condizioni delle altre persone giuridiche	—	—	—